



## **CITTÀ DI GATTINARA**

*Corso Valsesia, 119 – 13045 Gattinara (VC) Fax 0163 – 824300 – c.f. 00270230022*  
*Settore 1° - Amministrazione ed Affari Generali – ☎ 0163 824. 311/312/313/316*  
*mail: segreteria@comune.gattinara.vc.it*

# **REGOLAMENTO**

## **PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

## **SOMMARIO:**

<b>Art. 1</b> .....	5
<b>Definizione dell'autoservizio di NOLEGGIO CON CONDUCENTE</b> .....	5
<b>Art. 2</b> .....	5
<b>Disciplina del servizio</b> .....	5
<b>Art. 3</b> .....	6
<b>Modalità per il rilascio dell'autorizzazione (domanda per esercitare il servizio)</b> .....	6
<b>e figure giuridiche di gestione</b> .....	6
<b>Art. 4</b> .....	9
<b>Titoli preferenziali</b> .....	9
<b>Art. 5</b> .....	9
<b>Impedimenti al rilascio dell'autorizzazione</b> .....	9
<b>Art. 6</b> .....	10
<b>Contenuti del bando</b> .....	10
<b>Art. 7</b> .....	10
<b>Rilascio dell'autorizzazione</b> .....	10
<b>Art. 8</b> .....	11
<b>Sostituzione alla guida</b> .....	11
<b>Art. 9</b> .....	11
<b>Durata dell'autorizzazione</b> .....	11
<b>Art. 10</b> .....	11
<b>Trasferibilità dell'autorizzazione</b> .....	11
<b>Art. 11</b> .....	12
<b>Inizio del servizio</b> .....	12
<b>Art. 12</b> .....	13
<b>Vigilanza e sanzioni</b> .....	13
<b>Art. 13</b> .....	14
<b>Revoca dell'autorizzazione</b> .....	14
<b>Art. 14</b> .....	15
<b>Decadenza dell'autorizzazione</b> .....	15
<b>Art. 15</b> .....	15
<b>Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio</b> .....	15
<b>Art. 16</b> .....	16
<b>Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione</b> .....	16
<b>Art. 17</b> .....	17
<b>Sostituzione dell'autoveicolo</b> .....	17
<b>Art. 18</b> .....	18
<b>Tariffe</b> .....	18
<b>Art. 19</b> .....	18
<b>Responsabilità nell'esercizio</b> .....	18
<b>Art. 20</b> .....	18
<b>Svolgimento del servizio</b> .....	18
<b>Art. 21</b> .....	19
<b>Trasporto di soggetti portatori di handicap</b> .....	19
<b>Art. 22</b> .....	20
<b>Obbligo dei conducenti degli autoveicoli</b> .....	20
<b>Art. 23</b> .....	20
<b>Divieti per conducenti degli autoveicoli</b> .....	20
<b>Art. 24</b> .....	20

<b>Comportamento degli utenti</b> .....	20
<b>Art. 25</b> .....	21
<b>Vigilanza e contravvenzioni</b> .....	21
<b>Art. 26</b> .....	21
<b>Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali</b> .....	21
<b>Art. 27</b> .....	21
<b>Commissione Consultiva</b> .....	21
<b>Art. 28</b> .....	23
<b>Disposizioni finali</b> .....	23
ALLEGATO A) .....	26
ALLEGATO B) .....	27

## **Art. 1**

### **Definizione dell'autoservizio di NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animali costituisce servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

## **Art. 2**

### **Disciplina del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 – 85 e 93 del decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 sul quale si esercita la competenza comunale, è disciplinato per le parti in vigore:
  - a) Dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
  - b) Dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
  - c) Dal D.M. 20 aprile 1993;
  - d) Dal D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 e dal Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - e) Dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  - f) Dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada”;
  - g) Dalle disposizioni del presente Regolamento in base al quale i Comuni adottano il proprio regolamento ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/1995.

## **Art. 3**

### **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione**

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 15.
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta a questo Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale.
4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di una licenza ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la

- Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli assegnati al Comune.
5. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
    - a) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana del trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
    - b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
    - c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
    - d) Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.
  6. Nei casi di cui al comma 5 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare immediatamente nella titolarità dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
  7. In caso di recesso dagli organi di cui al comma 5, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
  8. Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve:
    - a) Impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
    - b) Dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa e sua ubicazione sita nel Comune, così come previsto dal terzo comma dell'art. 8 della Legge n. 21/1992.
  9. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell'impresa deve dichiarare:
    - Luogo e data di nascita;
    - Residenza o sede dell'Impresa in un Comune della Regione;
    - Denominazione e/o ragione sociale;
    - Cittadinanza;
    - Codice fiscale;
    - Partita IVA;
    - Numero di iscrizione al registro Imprese e R.E.A. della Camera di Commercio.
  10. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
    - 1) **Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:**
      - a) Data e luogo di nascita; residenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero (membro della CEE) residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità;
      - b) Estremi del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli (o fotocopia dello stesso);
      - c) Estremi del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (o fotocopia dello stesso).

**2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:**

- a) Impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- b) Eventuali titoli di preferenza, come elencati nel successivo art. 4;
- c) Di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- d) Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 8 della L.R. n. 24/1995;
- e) Di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione da parte di questo Comune nei quattro anni antecedenti alla pubblicazione del bando.

**3) Certificazione medica rilasciata da una Azienda Regionale Sanitaria Locale, attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.**

11. In caso di società la dichiarazione sostitutiva di cui al numero 1) – lettera a), del comma precedente, deve essere trasmessa per:
  - a) Tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
  - b) Soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azione;
  - c) Gli amministratori per ogni altro tipo di società.
12. Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.
13. Se il soggetto richiedente è una Cooperativa devono essere prodotti:
  - a) Statuto o atto Costitutivo;
  - b) Certificato d'iscrizione all'Albo Prefettizio;
  - c) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
  - e) Elenco dei soci;
  - f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
  - g) Certificazione medica rilasciata da un'Azienda Regionale Sanitaria Locale, attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
14. Il Comune provvede d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (casellario giudiziario, carichi pendenti, comunicazione antimafia eccetera) così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte.

**Art. 4**

**Titoli preferenziali**

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni d'esercizio l'Amministrazione Comunale fissa titoli preferenziali ed il relativo punteggio per la formazione della graduatoria. Fra tali titoli preferenziali sono, di regola, compresi i seguenti:
  - a) Essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto;
  - b) Documentata anzianità di presenza operativa nel settore;

- c) La continuità, la regolarità, e l'efficienza dei servizi svolti;
- d) Essere stato dipendente di un'Impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi;
- e) L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

#### **Art. 5**

##### **Impedimenti al rilascio dell'autorizzazione**

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente:
  - a) Non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
  - b) L'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
  - c) L'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
  - d) L'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pende restrittive della libertà personale.

#### **Art. 6**

##### **Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) Numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d) Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e) Schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o la disponibilità del veicolo e dei requisiti soggettivi previsti;
  - f) Indicazione delle cause di impedimento descritte nel precedente articolo 5.

#### **Art. 7**

##### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata da questo Ente, nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento e dei criteri del bando approvato dalla Commissione Consultiva Comunale di cui al successivo art. 27, sulla base della graduatoria risultante.
2. La graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti come previsti dai bandi emessi, ha validità di due anni dalla data di approvazione. La graduatoria verrà utilizzata per l'assegnazione delle autorizzazioni che si rendessero ulteriormente disponibili entro il contingente in essere alla data del bando di concorso.
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, a condizione che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.

4. Entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione deve essere presentato al Comune un certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto persone e una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 sull'assenza di titolarità di licenza per l'esercizio del servizio di taxi.
5. Copia dell'autorizzazione rilasciata deve essere inviata alla Provincia.

#### **Art. 8**

##### **Sostituzione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di famigliari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. Il certificato di iscrizione a ruolo del dipendente, del collaboratore famigliare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura dovrà essere sempre portato a bordo.

#### **Art. 9**

##### **Durata dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata senza limitazioni di tempo, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli artt. 12, 13, 14, tuttavia si dovrà verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.

#### **Art. 10**

##### **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purchè iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trova in una delle seguenti condizioni:
  - a) Sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) Sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo famigliare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su conforme determinazione di questo Comune, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo famigliare del titolare, purchè iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con autoveicoli, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa in concorso.
3. Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare

dell'autorizzazione, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente comma, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per il concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

#### **Art. 11**

##### **Inizio del servizio**

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio di autovettura con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

#### **Art. 12**

##### **Vigilanza e sanzioni**

1. Le violazioni al Regolamento comunale compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione stessa, sono punite come segue:
  - a) Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come aggiunto con art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  - b) Con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni ed integrazioni: qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc. dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della Strada. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal competente ufficio comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale di cui al successivo art. 27. Del provvedimento dovranno essere informati la

Provincia competente e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incombenti di loro competenza.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00.= ad un massimo di € 500,00.= per le seguenti violazioni:
  - a) Violazione dell'art. 8, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;
  - b) Violazione dell'art. 16 relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
  - c) Di mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 23 del presente regolamento;
  - d) Mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 16, comma 2, del presente regolamento;
  - e) Violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi, così come previsto dall'art. 8, comma 1, del presente regolamento comunale;
  - f) Inosservanza dei limiti tariffari (art. 13, comma 4, legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20/4/1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura").

#### **Art. 13**

##### **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata sentita la competente Commissione Consultiva nei seguenti casi:
  - a) Quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
  - b) Quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
  - c) Quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione o da uno di quelli facente parte di un raggruppamento di Comuni

#### **Art. 14**

##### **Decadenza dell'autorizzazione**

1. l'autorizzazione di esercizio decade, con conseguente obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento, entro quindici giorni dal verificarsi di uno sei sottoelencati eventi:
  - a) per mancata attivazione del servizio, salvo documentata causa di forza maggiore, entro il termine previsto dall'art. 11;
  - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla autorizzazione da parte del titolare della stessa;
  - c) per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;

- d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
  - e) per morte del titolare della autorizzazione, salvo quanto disposto dall'art. 10, commi 2 e 3 del presente regolamento.
2. Del provvedimento di decadenza dovranno essere informati la Provincia e il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

#### **Art. 15**

##### **Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio**

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, modificato con Decreto 24 luglio 2002 – ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 27, tenendo presente i seguenti criteri:
- a) L'entità della popolazione del territorio comunale e di quello parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
  - b) La distanza del comune e delle frazioni dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
  - c) L'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
  - d) Le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
  - e) Il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea ai sensi dell'art. 82 e 87 del Codice della Strada.
2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge regionale 23 febbraio 1995, n.24.

#### **Art. 16**

##### **Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione**

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge 15/1/1992, n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
- a) All'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO", come da allegato A) al presente regolamento;
  - b) Una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune, come da allegato B) al presente Regolamento.
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere effettuata prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.

3. I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente, devono essere forniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto imposto dal Ministero dei Trasporti n. 572 del 15/12/1992 (G.U. n. 79 del 5/4/1993).
4. Prima dell'immissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte degli Organi di questo Comune del settore Vigilanza o di quelli degli uffici comunali preposti, che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
5. Ogni qual volta gli Organi di cui al precedente comma 4, ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carte di circolazione, dovranno informarne il Sindaco e denunciare il fatto al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. Nel contempo dovrà esserne fornita notizia alla Provincia per l'acquisizione dell'Anagrafe delle autorizzazioni.
6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvede alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 13.

#### **Art. 17**

##### **Sostituzione dell'autoveicolo**

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, da verificarsi da parte degli Organi di questo Comune del settore Vigilanza o da quelli degli Uffici Comunali preposti. Il veicolo deve essere munito di marmitta catalitica o da altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
2. La suddetta autorizzazione deve essere comunicata alla Provincia.

#### **Art. 18**

##### **Tariffe**

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono essere comunque determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, così come previsto dall'art. 13 della legge n. 21/1992, e successive norme di applicazione, come D.M. 20/04/1993.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti Uffici Comunali e la Commissione di cui all'art. 27 ha il compito di verificarne l'esatta applicazione, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.

4. Qualora si riscontri che non vengono applicate le tariffe vidimate, il titolare dell'autorizzazione o chi eventualmente lo sostituisce, viene all'uopo diffidato. Dopo due diffide, l'autorizzazione può essere revocata ai sensi dell'art. 13.
5. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dall'organo comunale. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana e in lingua inglese e/o francese.

#### **Art. 19**

##### **Responsabilità nell'esercizio**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

#### **Art. 20**

##### **Svolgimento del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. La causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto della prestazione. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente. E' altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto.
4. In questo Comune, finchè non verrà rilasciata eventuale licenza per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche che saranno destinate al servizio di taxi.
5. E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici.

#### **Art. 21**

##### **Trasporto di soggetti portatori di handicap**

1. Questo Comune, in attuazione della legge 30/03/1971, n. 118 e del regolamento approvato con D.P.R. 27/4/1978, n. 384, sostituito dal D.P.R. 24/7/1996, n. 503, nonché dell'art. 14, comma 2, della legge n. 21/1992, tenuto conto della scarsità di autorizzazioni esistenti a questa data, procederà a rilasciare a mezzo bando di concorso le autorizzazioni sino al loro esaurimento, privilegiando i noleggiatori titolari di veicolo attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap.

2. In deroga ai parametri numerici conseguenti all'approvazione del presente Regolamento, il Comune potrà prevedere interventi di collaborazione nel trasporto dei soggetti portatori di handicap da parte di Enti, e/o Associazioni senza scopo di lucro riconosciuti dallo Stato e dalle Regioni.

#### **Art. 22**

##### **Obbligo dei conducenti degli autoveicoli**

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare hanno l'obbligo di:
  - a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 25 del presente Regolamento;
  - b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico di personale dipendente del titolare dell'autorizzazione, l'adozione dei provvedimenti disciplinari, previsti dal contratto collettivo di lavoro.

#### **Art. 23**

##### **Divieti per conducenti degli autoveicoli**

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
  - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
  - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
  - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
  - d) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
  - e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

#### **Art. 24**

##### **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
  - a) fumare in vettura;
  - b) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
  - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

#### **Art. 25**

##### **Vigilanza e contravvenzioni**

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai dipendenti dei Comuni o loro Unioni e delle Province all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 26**

##### **Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali**

1. Le deliberazioni dell'organo comunale relative all'adozione ed alle eventuali successive modifiche del Regolamento, alla determinazione del numero delle autorizzazioni ed alla approvazione delle tariffe, devono essere comunicate alla Provincia.

#### **Art. 27**

##### **Commissione Consultiva**

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, questo Comune, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, provvederà alla nomina di un'apposita Commissione Consultiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 4 della legge n. 21/1992, così composta:
  - a) Dal Dirigente, qualora esista, o dal Responsabile del Servizio o dal Segretario Comunale che la presiede;
  - b) Dal Comandante o altro membro del Servizio Vigilanza della Polizia Municipale;
  - c) Da n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei servizi pubblici non di linea maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - d) Da un rappresentante designato dalle Associazioni dei consumatori di cui alla L.R. 12/7/1994, n. 23.
2. Ogni Ente, associazione, organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di assenza o impedimento.
3. A seguito la richiesta di designazione dei membri della Commissione, allo scadere dei termini fissati la Commissione risulta validamente costituita nella sua composizione numerica con i nominativi pervenuti dagli Organismi che hanno riscontrato tale richiesta. La Commissione potrà eventualmente essere integrata successivamente nella sua composizione con i nominativi pervenuti tardivamente.
4. La Commissione dura in carica cinque anni.
5. La Commissione delibera con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei suoi componenti nominati. In seconda convocazione con un terzo dei componenti nominati. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il presidente è, altresì, tenuto a riunire la Commissione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
6. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli Organi deliberanti di questo Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, sarà

facoltà di questo Ente procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere, come previsto dalla legge 241/1990.

7. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al precedente articolo 6, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.
8. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

#### **Art. 28**

##### **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge richiamate all'art. 2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

\*\*\*\*\*

##### **Riferimenti legislativi**

R.D. 18/6/1931, n. 773 “Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”.

Legge n. 118 del 30/3/1971 (Conversione in legge del D.L. 30/1/1971, n. 5) “Nuove norme a favore di mutilati e invalidi civili, come sostituita con legge 8/11/2000, n. 328.

D.P.R. n. 616 del 24/7/1977 – Attuazione della delega di cui all'art. 1, legge n. 382 del 22/7/1975 “Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione”.

D.P.R. n. 384 del 27/4/1978 “Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge n. 118 del 30/3/1971 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”.

Legge n. 689 del 24/11/1981 “Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione”.

Legge n. 443 del 8/8/1985 “Albo Imprese Artigiane”.

Legge n. 241 del 7/8/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20/12/1991 “Regolamento di attuazione delle direttive della Comunità Europea n. 438 del 21/9/1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 21/11/1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”.

Legge n. 21 del 15/1/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.

D.L. n. 285 del 30/4/1992 “Nuovo codice della strada”.

D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione del Codice della strada”.

D.P.R. n. 572 del 15/12/1992 “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”.

Decreto Ministero Trasporti del 20/4/1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio di autovettura”.

Legge Regionale n. 27 del 3/6/1997 “Modifica alla legge regionale n. 24 del 23/2/1995 – legge regionale sui servizi di trasporto pubblico non su strada.

D.Lgvo 19/11/1997, n. 422 “Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”.

L.R. 4/1/2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19/11/1997, n. 422”.

D, Lgs. N. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

D.Lgs. n. 368 del 6/9/2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”.

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.

ALLEGATO A)

cm. 30 x 7

**REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI VERCELLI  
CITTA' DI GATTINARA**

STEMMA  
DEL  
COMUNE

**N O L E G G I O**

**ALLEGATO B)**

cm. 17 x 10

**REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI VERCELLI**

STEMMA  
DEL  
COMUNE

**CITTA' DI GATTINARA**

**N.C.C.**

**N. 00**